

**Comune di CESATE**

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE DI  
TUTELA GIUDIZIARIA, SPESE LEGALI E PERITALI**

La presente polizza è stipulata tra

**COMUNE di CESATE**  
**Via Don Moretti 10**  
**20020 Cesate MI**  
C.F. / P.IVA 06555450151

e

---

Decorrenza ore 24.00 del	31.12.2010
Scadenza ore 24.00 del	31.12.2012
Scadenza annuale	31.12

## Comune di CESATE

### DEFINIZIONI

<b>Assicurazione:</b>	Il contratto di assicurazione
<b>Polizza:</b>	Il documento che prova l'assicurazione;
<b>Contraente:</b>	Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato sul frontespizio della presente polizza.
<b>Assicurato:</b>	la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione e pertanto: gli Amministratori (Sindaco, Vicesindaco, Assessori, Consiglieri Comunali, Direttore/Segretario Generale, Funzionari, Dirigenti, Responsabilità di servizio), nello svolgimento dell'attività prestata in nome e per conto dell'Ente
<b>Società:</b>	l'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici;
<b>Broker:</b>	La Marsh S.p.A. quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società.
<b>Premio:</b>	la somma dovuta dal Contraente alla Società.
<b>Rischio:</b>	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
<b>Sinistro:</b>	il verificarsi del fatto dannoso, cioè l'insorgere della controversia per la quale è prestata la garanzia assicurativa.
<b>Indennizzo:</b>	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

# Comune di CESATE

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

### **Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze ed aggravamento del rischio**

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1893 c.c.).

Tuttavia, l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza delle dichiarazioni da parte del Contraente/Assicurato, così come di una circostanza eventualmente aggravante il rischio ai sensi dell'art. 1898 c.c., sia durante il corso di validità della presente polizza che all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo.

### **Art. 2 - Altre Assicurazioni**

L'Assicurato è esonerato dal comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione d'altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (Art. 1910 c.c.).

### **Art. 3 - Durata del contratto**

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo. Tuttavia alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi tre mesi prima della suddetta scadenza.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di rinnovare l'appalto ai sensi dell'art.57, comma 5 lett. b, del D.Lgs. n. 163/2006 per una durata massima pari a quella iniziale, salvo l'adeguamento di aggiornamento dei premi ai sensi e con le modalità dell'art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006, previo preavviso da comunicare tre mesi prima della scadenza.

E' inoltre facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza.

### **Art. 4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

### **Art. 5 - Modifiche dell'Assicurazione**

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### **Art. 6 - Aggravamento del rischio**

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, salvo quanto previsto al secondo comma dell'articolo 1.

### **Art. 7 - Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio con rimborso dello stesso in proporzione al tempo che decorre dal momento della comunicazione di diminuzione al termine del periodo di assicurazione in corso, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

## **Comune di CESATE**

### **Art. 8 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro**

In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto alla Società entro quindici giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

Nella denuncia di sinistro, il Contraente deve esporre le circostanze di tempo e di luogo a sua conoscenza, nonché le generalità delle persone interessate.

A seguito della denuncia di sinistro l'Assicurato dovrà indicare alla Società il nominativo del legale prescelto per la difesa.

La Società, con il consenso dell'Assicurato, potrà acquisire anche direttamente dal legale ogni utile informazione nonché copia di atti e documenti.

Le stesse disposizioni si applicano per la scelta del consulente o del perito.

### **Art. 9 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

### **Art. 10 - Foro competente mettere frase disciplinare gara**

Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede il Contraente.

# Comune di CESATE

## NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLE SPESE LEGALI E PERITALI

### Art. 11 – Assicurati

Rivestono la qualifica d'Assicurato ai sensi della garanzia prestata con la presente polizza:

- Il Sindaco (mettere ma poi non assicuriamo)
- Il Vice Sindaco
- Assessori
- I Consiglieri Comunali
- Il Direttore Generale / Segretario Generale
- Dirigenti, Funzionari, Responsabili di servizio

A maggior precisazione, e comunque a titolo esemplificativo e non limitativo, si intendono comprese in garanzia tutte le attività e funzioni svolte dalle suddette figure a servizio e nell'interesse dell'Ente/Assicurato.

### Art. 12 - Condizioni di operatività della copertura

La presente copertura opererà nelle seguenti ipotesi:

- 1) che esista diretta connessione tra il contenzioso processuale e la carica espletata o l'ufficio rivestito dal pubblico funzionario assicurato;
- 2) che non sussista conflitto d'interessi tra gli atti compiuti dal funzionario e l'Ente;
- 3) che il Contraente abbia la necessità di tutelare i propri diritti ed i propri interessi;
- 4) che sia stata riconosciuta l'assenza del dolo dell'assicurato.

### Art. 13 - Oggetto dell'Assicurazione

La Società assume a proprio carico, fino alla concorrenza del massimale di garanzia pattuito, l'onere relativo ad ogni spesa per l'assistenza giudiziale - in ogni stato e grado, avanti qualsiasi sede e Autorità - nonché extragiudiziale e peritale, comprese quelle liquidate dal Giudice a favore della controparte in caso di soccombenza che dovessero essere sostenute dal Contraente o dagli Assicurati, così come individuati in polizza, a tutela dei loro interessi a seguito di atti e fatti connessi all'espletamento dell'incarico o del servizio ed all'adempimento delle funzioni esercitate per conto del Contraente.

### Art. 14 - Spese comprese nell'assicurazione

La garanzia è operante per le spese necessarie:

- a) per l'assistenza e la difesa volte ad ottenere il risarcimento dei danni alla persona ed alle cose subiti dall'Assicurato, nell'esercizio della sua attività, per fatto colposo o doloso di terzi, ovvero, quando ne sussistano i presupposti, per l'assistenza e la difesa necessaria a promuovere azione penale nei confronti di terzi in relazione ai medesimi fatti;
- b) per l'assistenza e la difesa nei procedimenti di responsabilità civile, patrimoniale, amministrativa, contabile e penale aperti a carico dell'Assicurato in conseguenza di fatti connessi all'espletamento della funzione esercitata dall'Assicurato stesso;
- c) per l'assistenza e la difesa nei procedimenti di responsabilità civile e penale conseguenti a contaminazione o inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, da qualsiasi causa originati;
- d) per opposizione e/o impugnazione avverso provvedimenti amministrativi, sanzioni amministrative non pecuniarie e sanzioni amministrative pecuniarie.

### Art. 15 - Esclusioni

L'assicurazione non obbliga la Società quando la controversia:

- a) deriva da fatto doloso dell'Assicurato salvo il caso in cui, sia stato disposto provvedimento di archiviazione da parte del Giudice delle Indagini Preliminari ovvero essendo intervenuta imputazione per reato doloso, questa decada per proscioglimento o si trasformi in imputazione per reato colposo;
- b) è conseguente a responsabilità assunte al di fuori della carica o comunque non direttamente conseguenti all'espletamento delle funzioni dichiarate;

## Comune di CESATE

- c) deriva dal rapporto di servizio e/o da vertenze sindacali con l'Ente d'appartenenza;
- d) è originata da eventi di circolazione terrestre o di navigazione salvo per quanto riguarda gli assicurati persone fisiche;
- e) è conseguente a detenzione di sostanze radioattive;
- f) sorge in relazione ad eventi conseguenti ad atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione, tumulti popolari, terrorismo e sabotaggio organizzato, atti di vandalismo da chiunque provocati,
- g) limitatamente alle vertenze in sede civile ed amministrativa per le quali l'onere della gestione delle vertenze risulti a carico dell'assicuratore della responsabilità civile ai sensi dell'art. 1917 3° comma c.c.

### **Art. 16 - Inizio e termine della garanzia - Retroattività ed Ultrattività**

La garanzia è operante per le vertenze insorte durante il periodo di validità del contratto indipendentemente dalla data in cui gli atti ed i comportamenti sono stati posti in essere, purché non antecedenti a 5 anni dalla data di decorrenza della presente polizza.

Nel caso di vertenze relative a comportamenti colposi posti in essere in data anteriore alla data di effetto indicata in polizza l'Assicurazione opererà, comunque nei limiti ed alle condizioni previste dalla stessa, dopo l'esaurimento delle garanzie eventualmente operanti sui contratti di assicurazione stipulati in precedenza.

L'assicurazione è altresì operante per i sinistri denunciati alla Società successivamente alla cessazione della polizza fino ad un massimo di anni 5, a condizione che i sinistri siano afferenti ad atti o comportamenti posti in essere nel periodo di durata dell'assicurazione indicato in polizza.

### **Art. 17 - Estensione territoriale**

L'assicurazione vale per le controversie derivanti da violazioni di norme o inadempimenti verificatisi nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino, nonché nel territorio dell'Unione Europea e che in caso di giudizio siano trattate dall'Autorità giudiziaria degli stessi Paesi.

### **Art. 18 - Gestione del sinistro**

La Società, ricevuta la denuncia di sinistro, esperisce ogni utile tentativo di bonario componimento.

Per quanto riguarda le spese attinenti l'esecuzione forzata, la Società tiene indenne l'Assicurato limitatamente ai primi due tentativi. In caso di disaccordo tra l'Assicurato e la Società sulla possibilità di esito favorevole del giudizio o del ricorso al Giudice superiore o divergenze nell'interpretazione dell'art. 15 del presente contratto, la decisione verrà demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma dell'art. 10.

### **Art. 19 - Scelta del legale**

L'Assicurato ha diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che risiedono nel luogo ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo alla Società, la quale assumerà a proprio carico le spese relative.

La procura al legale designato dovrà essere rilasciata dall'Assicurato il quale fornirà altresì la documentazione necessaria regolarizzandola a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. La normativa sopra riportata vale anche per la scelta del perito.

La Società non è responsabile dell'operato dei legali, consulenti e periti.

### **Art. 20 - Regolazione del premio**

Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi variabili di rischio, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine d'ogni periodo annuo d'assicurazione o della minor durata del contratto, l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società l'indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza. Le differenze attive e passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 60 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli mediante formale atto di messa in mora un ulteriore termine non inferiore a trenta giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il

## Comune di CESATE

quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio nei termini e con le modalità sopra indicate, la Società fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

### **Art. 21 - Individuazione degli Assicurati**

Per l'individuazione degli Assicurati e la loro entrata o cessazione dalla garanzia si farà riferimento agli atti e registrazioni tenuti dal Contraente, che si impegna a fornire copia a semplice richiesta della Società.

### **Art. 22 - Massimali di garanzia**

La garanzia è prestata fino alla concorrenza delle seguenti somme:

- Euro 50.000,00 per sinistro, qualunque sia il numero degli Assicurati coinvolti nell'evento e senza limitazioni annue

### **Art. 23 - Fondo Spese ed Onorari – Anticipo Indennizzi**

La Società riconoscerà per ogni sinistro il pagamento del “fondo spese ed onorari” richiesto dal Legale incaricato della gestione del caso assicurativo mediante regolare fattura, fino alla concorrenza dei seguenti limiti:

- Euro 10.000,00 per persona;
- Euro 15.000,00 per sinistro;

Per effetto di tali pagamenti il massimale assicurato sarà proporzionalmente diminuito in misura corrispondente all'entità del “fondo spese” riconosciuto.

La Società conserva il diritto di ripetere nei confronti dell'Assicurato ogni importo anticipato allo stesso, qualora venga riconosciuto il dolo dell'Assicurato stesso nell'evento che ha dato origine alla controversia.

### **Art. 24 - Clausola Broker**

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza a Marsh S.p.A. in qualità di Broker, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs 209/2005.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato tramite il Broker si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

Gli Assicuratori inoltre riconoscono che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker sopra designato.

### **Art. 25 - Coassicurazione e Delega - Estratto Unico - Opzionale**

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto allegato.

Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle Coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La Spettabile \_\_\_\_\_, all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.

Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile \_\_\_\_\_, la cui firma in calce d'eventuali futuri atti impegnerà anche le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.

La Delegataria è anche incaricata dalle Coassicuratrici dell'esazione dei premi o d'importi comunque dovuti all'Assicurato in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze; scaduto il premio la Delegataria può sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre Coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome.

## Comune di CESATE

**COMUNE di CESATE**  
**SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA**  
**POLIZZA DI TUTELA LEGALE**  
**DA RESTITUIRSI COMPILATO E FIRMATO IN SEDE DI OFFERTA**  
*(Pagine n.....)*

<i>Qualifica persone assicurate</i>	<i>Elementi variabili N. preventivo di persone assicurate</i>	<i>Premio lordo Pro capite €</i>	<i>Premio lordo annuo complessivo €</i>
- Amministratori (Sindaco - Vice Sindaco Assessori, Consiglieri)	N° 0	.....	.....
Direttore Generale / Segretario	N°1	.....	.....
Dirigenti, Funzionari, Responsabili di servizio	N°6	.....	.....
Responsabili Servizio e Tecnici	N°2		
Tecnici	N°2		

Scomposizione del premio:

<b>Totale premio lordo anticipato annuo (in cifre)</b>	€
<b>Di cui imposte</b>	€
<b>Totale premio lordo anticipato annuo (in lettere)</b>	€

A tal fine dichiara che l'offerta viene presentata:

1) Singolarmente ( )    2) in coassicurazione ( )    3) in A.T.I. ( )

**1) In caso di offerta presentata da soggetto singolo:**

DENOMINAZIONE SOGGETTO OFFERENTE: \_\_\_\_\_

SEDE LEGALE: \_\_\_\_\_



## Comune di CESATE

FIRMA QUALIFICA E TIMBRO: \_\_\_\_\_

DATA \_\_\_\_\_

### **2) in caso di offerta presentata in coassicurazione**

DENOMINAZIONE SOGGETTO DELEGATARIO: \_\_\_\_\_

SEDE LEGALE: \_\_\_\_\_

% PARTECIPAZIONE

\_\_\_\_\_

FIRMA QUALIFICA E TIMBRO: \_\_\_\_\_

DENOMINAZIONE SOGGETTO DELEGANTE: \_\_\_\_\_

SEDE LEGALE: \_\_\_\_\_

% PARTECIPAZIONE

\_\_\_\_\_

FIRMA QUALIFICA E TIMBRO: \_\_\_\_\_

DATA \_\_\_\_\_

### **3) in caso di offerta presentata in ATI costituenda (se già costituita firma della sola capogruppo)**

DENOMINAZIONE SOGGETTO CAPOGRUPPO: \_\_\_\_\_

SEDE LEGALE: \_\_\_\_\_

% PARTECIPAZIONE

\_\_\_\_\_

FIRMA QUALIFICA E TIMBRO: \_\_\_\_\_

DENOMINAZIONE SOGGETTO MANDANTE: \_\_\_\_\_

SEDE LEGALE: \_\_\_\_\_

% PARTECIPAZIONE

\_\_\_\_\_

FIRMA QUALIFICA E TIMBRO: \_\_\_\_\_

## Comune di CESATE

***POLIZZA DI TUTELA LEGALE  
SCHEDA DI OFFERTA TECNICA  
COMUNE di CESATE  
DA RESTITUIRSI COMPILATO E FIRMATO IN SEDE DI OFFERTA  
(N. .... PAGINE)***

BARRARE LA CATEGORIA DI INTERESSE

- Accettazione integrale capitolato
- Offerta con varianti. (Si rammenta che sono ammesse massimo n. 10 varianti peggiorative e non è previsto un limite per le varianti migliorative)

n. var.	tipo (*)	Variante	punteggio (°)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

## Comune di CESATE

<b>(*) Tipo</b> Indicare come segue: ➤ <b>CG</b> - Variante limitativa alle Condizioni di garanzia ➤ <b>IF</b> - Variante limitativa ai Limiti di indennizzo/livelli di franchigia ➤ <b>CM</b> - Condizione migliorativa	<b>(°)Punteggio</b> A cura della Commissione
--	---

A tal fine dichiara che l'offerta viene presentata:

1) Singolarmente ( )    2) in coassicurazione ( )    3) in A.T.I. ( )

**1) In caso di offerta presentata da soggetto singolo:**

DENOMINAZIONE SOGGETTO OFFERENTE: \_\_\_\_\_

SEDE LEGALE: \_\_\_\_\_

FIRMA QUALIFICA E TIMBRO: \_\_\_\_\_

DATA \_\_\_\_\_

**2) in caso di offerta presentata in coassicurazione**

DENOMINAZIONE SOGGETTO DELEGATARIO: \_\_\_\_\_

SEDE LEGALE: \_\_\_\_\_

% PARTECIPAZIONE  
\_\_\_\_\_

FIRMA QUALIFICA E TIMBRO: \_\_\_\_\_

DENOMINAZIONE SOGGETTO DELEGANTE: \_\_\_\_\_

SEDE LEGALE: \_\_\_\_\_

% PARTECIPAZIONE  
\_\_\_\_\_

FIRMA QUALIFICA E TIMBRO: \_\_\_\_\_

**3) in caso di offerta presentata in ATI costituenda (se già costituita firma della sola capogruppo)**

DENOMINAZIONE SOGGETTO CAPOGRUPPO: \_\_\_\_\_

SEDE LEGALE: \_\_\_\_\_

% PARTECIPAZIONE  
\_\_\_\_\_

FIRMA QUALIFICA E TIMBRO: \_\_\_\_\_

## Comune di CESATE

DENOMINAZIONE SOGGETTO MANDANTE: \_\_\_\_\_

SEDE LEGALE: \_\_\_\_\_

% PARTECIPAZIONE

\_\_\_\_\_

FIRMA QUALIFICA E TIMBRO: \_\_\_\_\_